Causa C-74/89

(pubblicazione sommaria)

Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio

« Aiuto di stato — Ricupero — Inadempimento »

Massime della sentenza

Stati membri — Obblighi — Inosservanza — Giustificazione — Inammissibilità (Trattato CEE, art. 93, n. 2, secondo comma)

Secondo una costante giurisprudenza uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L'avvocato generale Carl Otto Lenz ha presentato le sue conclusioni il 14 febbraio 1990 *, proponendo quanto segue:

— dichiarare che il regno del Belgio è venuto meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del trattato, non avendo eliminato — chiedendone la restituzione — entro il termine prefissato l'aiuto concesso ad un produttore di fibre sintetiche, pari a 725 milioni di franchi belgi, e non essendosi conformato quindi alla decisione della Commissione 30 novembre 1983 relativa ad un aiuto contemplato dal governo belga a favore di un fabbricante di fibre sintetiche;

— porre le spese a carico del regno del Belgio.

* Lingua originale: il tedesco.